

Termini e condizioni generali di vendita

I. Termini e condizioni generali

1. I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano a tutte le relazioni commerciali tra BEHA-AMPROBE Glottertal (di seguito denominato "Fornitore") e i suoi clienti (di seguito denominati "Acquirenti"). I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano unicamente se l'Acquirente è considerato un imprenditore industriale (art. 14 del Codice civile tedesco [BGB]), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

2. I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano in particolare ai contratti che disciplinano la vendita e/o la fornitura di merci soggette a trasporto (di seguito denominate "Merci"), indipendentemente dal fatto che il Fornitore produca le Merci o le acquisti presso subfornitori (art. 433 e art. 651 del Codice civile tedesco). I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano anche nelle vesti di accordi generali, nelle rispettive versioni, validi per i futuri contratti sulle transazioni di vendita e/o sulla fornitura di merci soggette a trasporto, stipulati con lo stesso Acquirente, senza che il Fornitore debba fare riferimento a tali accordi per ogni caso specifico.

3. I presenti termini e condizioni generali di vendita si applicano in modo esclusivo. Le condizioni contrattuali generali alternative, contrastanti o integrative dell'Acquirente formano parte del presente accordo solo e nella misura in cui la loro validità viene esplicitamente approvata dal Fornitore. La necessità di tale consenso si applica in tutti i casi, ad esempio se il Fornitore effettua una consegna all'Acquirente senza limitazioni e in piena conoscenza delle condizioni contrattuali generali dell'Acquirente.

II. Conclusione del contratto

1. I preventivi forniti dal Fornitore non sono vincolanti e non presentano alcun obbligo.

2. L'ordinazione delle Merci da parte dell'Acquirente rappresenta un'offerta di contratto vincolante. Tranne se diversamente specificato nell'ordinazione, il Fornitore dispone di quattro settimane dalla ricezione per accettare tale offerta di contratto.

3. L'accettazione può essere espressa per iscritto (ad esempio tramite conferma di ordinazione) o attraverso la consegna delle Merci all'Acquirente.

4. Il Fornitore si riserva il diritto, anche relativamente a più contratti di consegna e accordi generali, di apportare modifiche progettuali in qualsiasi momento. In casi del genere, il Fornitore non avrà l'obbligo di apportare modifiche simili ai prodotti già consegnati. Tale aspetto si applica anche agli aggiornamenti e agli upgrade di software.

III. Prezzi e termini di pagamento

1. I prezzi indicati sono prezzi di fabbrica e non comprendono i costi di imballaggio e l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota legalmente applicabile.

2. Se, conformemente all'art. 4 della Normativa tedesca sugli imballaggi [VerpackV], il Fornitore è tenuto a recuperare gli imballaggi utilizzati per il trasporto delle merci, i costi della restituzione al mittente degli imballaggi usati saranno a carico dell'Acquirente.

3. Se il Fornitore, ai sensi del presente accordo, si assume la responsabilità di configurare o installare le Merci e non sono stati stipulati accordi alternativi, oltre all'intera retribuzione dovuta ai sensi del presente accordo, l'Acquirente deve addossarsi tutte le spese aggiuntive, in particolare i costi di viaggio, i costi di trasporto degli strumenti e degli effetti personali del personale schierato dal Fornitore e le spese di alloggio.

4. Tutti i dazi doganali, le spese, le imposte e gli eventuali altri oneri pubblici applicabili sono a carico dell'Acquirente. Tutti gli imballaggi non coperti dall'art. II n. 2 non devono essere recuperati dal Fornitore e diventano di proprietà dell'Acquirente.

5. I pagamenti devono essere saldati presso l'ufficio di pagamento del Fornitore.

6. Le fatture devono essere rigorosamente saldate entro il giorno 15 del mese successivo. Oltre il termine sopracitato, l'Acquirente verrà considerato in ritardo di pagamento. Un tasso d'interesse dell'8% al di sopra del tasso di base, comunque non inferiore al 12% annuo, sarà applicato al prezzo di acquisto nel periodo del ritardo di pagamento. Il Fornitore si riserva di far valere il proprio diritto a

ulteriori risarcimenti danni a causa del mancato pagamento. Nelle relazioni con i commercianti, il diritto agli interessi commerciali calcolati sulla data di scadenza (art. 353 del Codice commerciale tedesco [HGB]) non viene alterato.

7. All'Acquirente spettano dei diritti di compensazione solo se i reclami in tal senso vengono inoltrati senza ulteriori ricorsi giudiziari o se tali reclami non vengono contestati. Tale aspetto si applica di conseguenza al diritto di ritenzione, il cui esercizio ai sensi della legge è subordinato alla domanda riconvenzionale dell'Acquirente basata sulla stessa relazione contrattuale.

IV. Termini di consegna; tempi di consegna e di accettazione

1. Per agire conformemente alle condizioni di consegna, il Fornitore deve ricevere dall'Acquirente, nei tempi pattuiti, tutti i documenti, le approvazioni e le licenze, in particolare per i progetti. Inoltre, l'Acquirente deve rispettare i termini e condizioni di pagamento concordati e tutti gli altri obblighi applicabili. Se tali requisiti non vengono soddisfatti nei tempi pattuiti, il Fornitore si riserva il diritto di posticipare in maniera ragionevole i termini di consegna. Tale diritto non si applica in caso di ritardi per colpa del Fornitore.

2. Se il mancato rispetto dei tempi pattuiti è dovuto a cause di forza maggiore (ad esempio mobilitazioni, eventi bellici, disordini civili o eventi simili, agitazioni sindacali e serrate), il Fornitore è autorizzato a posticipare in maniera ragionevole i termini di consegna.

3. Se il Fornitore non è in grado di consegnare le Merci nei tempi pattuiti, l'Acquirente può chiedere per ogni intera settimana di ritardo un risarcimento dello 0,5% (fino a un totale massimo del 5%) sul prezzo degli articoli non ancora consegnati, a patto di essere in grado di dimostrare tutte le perdite finanziarie associate. Sia le richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente per i ritardi nelle consegne che le richieste di risarcimento danni in luogo delle prestazioni superiori alle soglie stabilite nella precedente clausola sono escluse in tutti i casi dai ritardi nella consegna, anche dopo la scadenza di un termine di consegna imposto al Fornitore. Ciò non si applica ai casi previsti dall'art. XI n. 2.

4. L'Acquirente è tenuto a dichiarare, entro un periodo di due settimane, se ha intenzione di recedere dall'accordo a causa di un ritardo di consegna, su richiesta del Fornitore. Una volta trascorso questo periodo di tempo, il diritto di recesso dall'accordo decade.

5. Se la spedizione o il trasferimento viene posticipato, su richiesta dell'Acquirente, per oltre un mese dall'avviso di disponibilità per la spedizione, potrebbero essere fatturati all'Acquirente dei costi di giacenza nel magazzino alla fine del mese, a un tasso dell'1% sul prezzo degli articoli da consegnare per ogni settimana già iniziata, con un addebito massimo del 100%. Le parti dell'accordo hanno la facoltà di dimostrare l'esposizione a costi di giacenza a magazzino maggiori o inferiori. I costi di giacenza a tasso fisso saranno applicati in aggiunta alle eventuali richieste di denaro maggiori.

6. Qualora fosse stato concordato un diritto di restituzione delle Merci, i costi di imballaggio e spedizione sono a carico dell'Acquirente. L'Acquirente si assume tutti i rischi associati al deterioramento o alla potenziale perdita totale delle Merci, fino alla ricezione delle merci restituite.

V. Consegna, trasferimento dei rischi

1. La consegna è franco fabbrica, considerato anche il luogo di esecuzione. Le Merci verranno spedite a un indirizzo alternativo (vendita tramite spedizione) su richiesta e a carico dell'Acquirente. Tranne se diversamente concordato, il Fornitore ha il diritto di determinare la natura della spedizione (in particolare l'azienda di spedizione, l'itinerario di spedizione e l'imballaggio).

2. L'Acquirente si assume i rischi associati alla perdita totale accidentale, al deterioramento accidentale delle Merci e ai ritardi, anche in caso di consegna porto franco, come segue:

a) In caso di vendita tramite spedizione, la totalità dei rischi passa all'impresa di trasporto, al vettore merci o all'individuo o all'azienda incaricato di inviare le Merci al punto partenza della spedizione. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, le consegne verranno assicurate dal Fornitore contro i rischi comuni associati al trasporto

b) In caso di consegne con configurazione o assemblaggio, nel giorno del trasferimento nei locali dell'Acquirente o, se concordato, in seguito al superamento di una prova di funzionamento

c) Se è stata concordata un'accettazione, quest'ultima sarà decisiva relativamente al trasferimento dei rischi. Le disposizioni di legge relative ai contratti lavorativi saranno altrimenti applicabili relativamente al collaudo concordato. L'art. VI n. 6 non viene alterato.

3. L'Acquirente si assume tutti i rischi se la spedizione, il trasferimento, l'avvio, l'esecuzione delle attività di configurazione o assemblaggio, il trasferimento nei locali dell'Acquirente o la prova di funzionamento subiscono dei ritardi per motivi imputabili all'Acquirente o se l'accettazione subisce dei ritardi per altri motivi imputabili all'Acquirente.

4. L'Acquirente non può negare l'accettazione delle consegne a causa di difetti di modesta entità. Le consegne parziali saranno ammissibili, a patto che non risultino irragionevoli per l'Acquirente.

VI. Accettazione

Se il Fornitore richiede una firma di accettazione della consegna, quest'ultima deve essere fornita dall'Acquirente entro due settimane dalla consegna. Se ciò non avviene, la firma di accettazione sarà considerata apposta se l'Acquirente non segnala per iscritto entro tale periodo di tempo difetti o malfunzionamenti identificati in maniera precisa. La ricezione dei reclami da parte del Fornitore è decisiva relativamente al rispetto del termine. Allo stesso modo, la firma di accettazione sarà considerata apposta se le Merci fornite sono state utilizzate, se applicabile in seguito al completamento di una fase di test concordata.

VII. Diritto di riserva di proprietà

1. Il Fornitore mantiene un diritto di proprietà completo sulle Merci vendute fino al pagamento di tutti i crediti da riscuotere, correnti e futuri, spettanti al Fornitore nell'ambito dell'accordo di vendita e delle relazioni commerciali in essere (crediti garantiti).

2. Le Merci soggette al diritto di riserva di proprietà non possono essere date in pegno a terze parti, né cedute in garanzia, fino al pagamento di tutti i crediti garantiti. L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore se e quando si siano verificati accessi di terze parti alle Merci appartenenti al Fornitore.

3. L'Acquirente può vendere e/o elaborare le Merci soggette al diritto di riserva di proprietà nel normale corso della propria attività. In casi del genere, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive.

a) Il diritto di riserva di proprietà si estende ai prodotti fabbricati in seguito all'elaborazione, all'abbinamento o alla combinazione delle Merci del Fornitore al loro pieno valore, se il Fornitore è considerato il produttore.

b) Se alcuni diritti di proprietà di terze parti continuano a sussistere nel caso di elaborazione o combinazione con merci di terze parti, il Fornitore acquisirà i diritti di comproprietà proporzionati al valore fatturato dei beni elaborati, abbinati o combinati. In tutti gli altri casi, le disposizioni applicabili alle Merci consegnate soggette al diritto di riserva di proprietà si applicano anche al prodotto fabbricato.

c) L'Acquirente si impegna a restituire immediatamente al Fornitore la totalità dei crediti da riscuotere presso terze parti in caso di vendita delle Merci o dei prodotti, rispettando la percentuale di comproprietà del Fornitore, nel caso (a), e/o nel caso (b) come garanzia. Il Fornitore è tenuto ad accettare la cessione dei crediti da riscuotere. Gli obblighi dell'Acquirente specificati nel paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.

d) L'Acquirente resta autorizzato a riscuotere i crediti in collaborazione con il Fornitore. Il Fornitore si impegna e non intraprendere azioni per recuperare i crediti da riscuotere, a patto che l'Acquirente rispetti i propri obblighi di pagamento nei confronti del Fornitore, non presenti ritardi nei pagamenti, non sia stata inoltrata alcuna richiesta di avvio di procedure fallimentari nei confronti del patrimonio dell'Acquirente e non siano stati identificati altri problemi riguardo alla capacità di pagamento dell'Acquirente. Nel caso di cui sopra, tuttavia, il Fornitore può pretendere che l'Acquirente segnali i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per recuperare gli importi, restituisca la documentazione associata e comunichi ai debitori (terze parti) la cessione dei crediti da riscuotere.

e) Se il valore raggiungibile delle garanzie supera di oltre il 20% i crediti garantiti del Fornitore, il Fornitore dovrà svincolare, su richiesta dell'Acquirente, le garanzie scelte dal Fornitore stesso.

VIII. Difetti materiali

1. Le consegne che manifestano difetti materiali entro il termine legale di prescrizione, indipendentemente dalla durata di funzionamento, saranno riparate, riconsegnate o restituite senza costi a discrezione del Fornitore, a patto che la causa del difetto materiale sia stata presente al momento del trasferimento dei rischi. Tranne se diversamente stipulato nell'ambito della responsabilità per i danni ai sensi dell'art. XI, il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i propri obblighi di lavori supplementari, non essendo tenuto a rimuovere un articolo difettoso da un articolo alternativo (non fornito dal Fornitore) in cui è installato l'articolo difettoso, né ad assumersi i costi di installazione di un articolo sostitutivo o riparato.

2. I reclami relativi ai difetti materiali sono limitati a un termine di prescrizione di 12 mesi. Ciò non si applica in caso di termini di prescrizioni più estesi previsti dalla legge, conformemente all'art. 438, paragrafo 1 n. 2 (Strutture e articoli per le strutture), all'art. 479, paragrafo 1 (Diritto di ricorso) e all'art. 634a, paragrafo 1 n. 2 (Difetti di costruzione) del Codice civile tedesco, nonché in presenza di lesioni letali, lesioni personali o danni alla salute, in caso di violazioni di obblighi da parte del Fornitore attribuibili a comportamento doloso o negligenza grave o se un difetto viene intenzionalmente nascosto. Le disposizioni di legge relative alla sospensione della scadenza, alla sospensione e al riavvio dei termini restano invariate.

3. L'Acquirente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore la presenza di difetti materiali (incluse le consegne errate e con articoli mancanti). Il periodo di tempo che l'Acquirente è tenuto a osservare per le segnalazioni di questo tipo, ai sensi del presente accordo, è di due settimane.

4. Il Fornitore è autorizzato a effettuare lavori supplementari ai sensi del presente accordo, previo pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo di acquisto dovuto. In tal caso, tuttavia, l'Acquirente è autorizzato a trattenere una porzione ragionevole del prezzo di acquisto proporzionata al difetto, conformemente all'art. III, n. 7, clausola 2. Se un reclamo relativo a un difetto viene inoltrato senza giusta causa, il Fornitore è autorizzato a chiedere un risarcimento corrispondente all'Acquirente.

5. Inizialmente, il Fornitore potrà svolgere i lavori supplementari entro un periodo di tempo ragionevole. Se i lavori supplementari non risultano efficaci, l'Acquirente può recedere dall'accordo o ridurre la retribuzione.

6. I reclami relativi ai difetti non possono essere inoltrati in caso di differenze relativamente esigue rispetto alle proprietà concordate, problemi di utilizzo poco rilevanti, usura naturale o danni risultanti dalla manipolazione incorretta o negligente dopo il trasferimento dei rischi, utilizzo eccessivo, dispositivi inappropriati, lavorazioni inadeguate dal punto di vista costruttivo, fondamenta non appropriate, difetti dovuti a influenze esterne non previste dal presente accordo ed errori di software non riproducibili. Se le modifiche o i lavori di riparazione vengono svolti in maniera inappropriata dall'Acquirente o da terze parti, i reclami relativi ai difetti non possono essere inoltrati per tali circostanze e per le rispettive conseguenze.

7. I reclami dell'Acquirente relativi alle spese sostenute per i lavori supplementari, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, non possono essere inoltrati se l'aumento dei costi è dovuto alla consegna delle Merci presso un locale dell'Acquirente a un indirizzo diverso, tranne se tale consegna è coerente con l'utilizzo previsto.

8. I diritti di ricorso dell'Acquirente nei confronti del Fornitore ai sensi dell'art. 478 del Codice civile tedesco (Ricorso da parte del contraente) sussistono solo se l'Acquirente non ha sottoscritto alcun accordo con il proprio beneficiario che superi l'ambito delle disposizioni di legge sui reclami relativi ai difetti. L'art. VIII n. 7 si applica all'ambito del diritto di ricorso dell'Acquirente nei confronti del Fornitore, conformemente all'art. 478, paragrafo 2 del Codice civile tedesco.

9. L'art. XI (Altre richieste di risarcimento danni) si applica alle richieste di risarcimento. Ulteriori reclami inoltrati dall'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti o i reclami diversi da quelli stipulati dall'art. VIII relativi a un difetto materiale, sono esclusi.

IX. Diritti di proprietà industriale e copyright; vizi giuridici

1. Tranne se diversamente concordato, il Fornitore deve effettuare le consegne al netto dei diritti di proprietà industriale e dei copyright di terze parti (di seguito denominati "Diritti di proprietà"), unicamente nel paese del punto di consegna. Se una terza parte rivendica diritti legittimi nei confronti dell'Acquirente a causa di una violazione dei Diritti di proprietà nelle consegne effettuate dal Fornitore e utilizzate conformemente al presente accordo, il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente, nel rispetto dei tempi stipulati nell'art. VIII n. 2, nel seguente modo:

a) A propria discrezione e a proprie spese, il Fornitore può acquisire i diritti di utilizzo relativi alle consegne interessate, modificare le Merci in modo tale da non violare più i Diritti di proprietà o sostituire le Merci. Se il Fornitore non è ragionevolmente in grado di svolgere una di tali azioni, l'Acquirente è legalmente autorizzato a recedere dall'accordo o a ridurre la retribuzione.

b) L'obbligo del Fornitore di corrispondere un risarcimento è disciplinato dall'art. XI.

c) Gli obblighi del Fornitore sopracitati si applicano solo se l'Acquirente segnala immediatamente per iscritto al Fornitore i diritti rivendicati dalle terze parti, non riconosce alcuna violazione e tutte le misure difensive e i negoziati per le compensazioni restano esclusivamente a discrezione del Fornitore. Se il Fornitore sospende l'uso delle merci consegnate per finalità di limitazione dei danni o per altri motivi importanti, l'Acquirente è tenuto a segnalare alla terza parte che la sospensione dell'utilizzo non è sinonimo di riconoscimento di una violazione dei Diritti di proprietà.

2. L'Acquirente non può inoltrare reclami se è responsabile di violazioni dei Diritti di proprietà.

3. Inoltre, l'Acquirente non può inoltrare reclami se le violazioni dei Diritti di proprietà sono imputabili a norme speciali imposte dall'Acquirente, a un utilizzo delle merci diverso da quello previsto dal Fornitore, a una modifica delle merci da parte dell'Acquirente o all'utilizzo delle merci con prodotti non forniti dal Fornitore.

4. Il Fornitore conserva tutti i diritti di proprietà e i copyright relativi ai preventivi, ai disegni, ai manuali e ad altri documenti (di seguito denominata "Documentazione"), senza limiti. La Documentazione non può essere messa a disposizione di terze parti senza la previa approvazione del Fornitore. Inoltre, deve essere restituita al Fornitore immediatamente, su richiesta, se il contratto non viene assegnato al Fornitore. Le clausole 1 e 2 si applicano alla Documentazione dell'Acquirente. Tale Documentazione, tuttavia, può essere messa a disposizione delle terze parti a cui il Fornitore ha legalmente trasferito le consegne.

5. Tranne se diversamente concordato per iscritto, le informazioni trasmesse al Fornitore in merito agli ordini non saranno considerate riservate.

6. L'Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito dal Fornitore, a patto che le caratteristiche concordate sulle prestazioni siano osservate, senza modifiche e sui dispositivi concordati. L'Acquirente può produrre due copie di backup senza la necessità di ricevere un'approvazione esplicita.

7. In caso di violazioni di Diritti di proprietà, si applicheranno anche le disposizioni dell'art. VII n. 4, 5 e 9 relativamente ai reclami da parte dell'Acquirente disciplinati dal n. 1 a).

8. In presenza di altri vizi giuridici, si applicano le disposizioni dell'art. VIII.

9. Ulteriori reclami inoltrati dall'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti o i reclami diversi da quelli stipulati dall'art. IX relativi a un vizio giuridico, sono esclusi.

X. Impossibilità di prestazione, modifiche al contratto

1. Se la consegna è considerata irrealizzabile, l'Acquirente può chiedere un risarcimento, tranne nei casi in cui il Fornitore non viene ritenuto responsabile in tal senso. Tuttavia, le richieste di risarcimento dell'Acquirente saranno limitate al 10% del valore della porzione della consegna che non può essere utilizzata per gli scopi previsti a causa dell'impossibilità di prestazione. Tale limitazione non si applica se la responsabilità viene imposta per legge nei casi di comportamento doloso, negligenza grave, lesioni letali, lesioni personali o danni alla salute; ciò non comporta una modifica dell'onere della prova a scapito dell'Acquirente. Il diritto di recessione dal contratto dell'Acquirente resta invariato.

2. Se eventi imprevedibili, in base alle definizioni dell'art. IV n. 2, modificano in modo sostanziale l'importanza o il contenuto di una consegna o influiscono in modo significativo sull'attività economica del Fornitore, il contratto verrà ragionevolmente adattato in buona fede. Se tali modifiche apportate al contratto dovessero risultare irragionevoli dal punto di vista economico, il Fornitore ha diritto di recedere dal contratto. Se il Fornitore intende esercitare il proprio diritto di recessione dal contratto, il Fornitore deve comunicarlo all'Acquirente entro tre settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento. Una volta trascorso questo periodo di tempo, il diritto di recesso dall'accordo decade.

XI. Altre richieste di risarcimento danni

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti delle richieste di risarcimento danni (indipendentemente dalla base giuridica) solo in caso di comportamento doloso e/o negligenza grave. In caso di negligenza lieve, il Fornitore è responsabile solo per i danni associati alle lesioni letali, alle lesioni personali e ai danni alla salute, nonché per i danni associati alla violazione di un obbligo contrattuale rilevante (un obbligo essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il partner contrattuale fa normalmente affidamento). In casi del genere, tuttavia, la responsabilità del Fornitore è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e normalmente associati a tali circostanze.

2. Le limitazioni di responsabilità specificate nel paragrafo 1 non si applicano se si scopre che il Fornitore ha intenzionalmente nascosto un difetto o se il Fornitore ha fornito una garanzia sulla qualità delle Merci. La garanzia del produttore non rappresenta la fornitura di una garanzia da parte del Fornitore. Le disposizioni della clausola 1 si applicano ai reclami dell'Acquirente nell'ambito della legge tedesca sulla responsabilità dei prodotti.

3. Se l'Acquirente è autorizzato a richiedere un risarcimento danni conformemente all'art. XI, il periodo di applicabilità della richiesta decade alla scadenza del termine legale di prescrizione applicabile ai reclami per i difetti materiali, conformemente all'art. VIII n. 2. In presenza di richieste di risarcimento danni in conformità alla legge tedesca sulla responsabilità dei prodotti, si applicano le disposizioni legali del termine di prescrizione.

XII. Foro competente e diritto applicabile

1. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dalla relazione contrattuale sarà il luogo di residenza del Fornitore se l'Acquirente è un grossista, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. Inoltre, il Fornitore è autorizzato a intentare una causa presso il foro competente generale dell'Acquirente.

2. Il diritto sostanziale tedesco si applica alle relazioni legali relativamente al presente contratto, a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). I requisiti indispensabili e gli effetti del diritto di riserva di proprietà in base a quanto concordato in precedenza sono disciplinati dalla legge applicabile nella rispettiva ubicazione del luogo di immagazzinamento delle Merci, nella misura in cui la scelta a favore della giurisdizione tedesca dovesse risultare inammissibile o inefficace conformemente alle rispettive disposizioni legislative.

XIII. Clausola di separabilità:

Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare non valida o nulla, la validità delle restanti disposizioni non verrà pregiudicata